



COMUNE DI FAVARA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3 DEL 15/03/2017

OGGETTO: Istituzione del servizio di cassa per la gestione della liquidazione dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara – approvazione schema di convenzione.

L'anno duemiladiciassette, il giorno QUINDICI del mese di Marzo, alle ore 17,30 nella sede del Comune di Favara, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Favara, nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
Dr. Paolo Ancona	componente	<u> X </u>	<u> </u>
Dr. Giuseppe Gaeta	componente	<u> X </u>	<u> </u>
Dott.ssa Alessandra Melania La Spina	componente	<u> X </u>	<u> </u>

Partecipa alla riunione il dott. Gabriele Pecoraro, Segretario generale del Comune di Favara, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione,

Premesso:

- che il Comune di Favara, con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 23/11/2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017, notificato al Sindaco del Comune in data 10/02/2017, è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 16/02/2017 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;

- che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267, l'insediamento dell'Organo straordinario di liquidazione è avvenuto in data 16/02/2017, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;

- che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017, ad unanimità dei componenti della Commissione è stato eletto Presidente della stessa, il Dott. Paolo Ancona, stante che ai sensi dell'art. 252, comma 1, del decreto legislativo testè citato, non sono presenti in Commissione magistrati a riposo della Corte dei Conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato;

- che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017 oltre alle normali procedure di insediamento della Commissione ed alla nomina del Presidente si è dato avvio agli adempimenti preliminari, ivi compresa l'approvazione dello schema di avviso/manifesto dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale, che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e all'albo pretorio on line, affisso, in forma di manifesto, nel Comune di Favara e diffuso anche attraverso comunicato stampa agli organi di informazione;

CONSIDERATO:

- che ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del DPR 24/8/1993 n.378 "L'organo straordinario della liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a sé stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del presidente della commissione straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990 ...";


- che con nota prot. gen. n. 7704 del 16/02/2017 è stata richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'apertura del conto speciale di tesoreria unica presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;

- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA – Ufficio XII con nota prot. n. 31364 del 23/02/2017, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 9002 del 24/02/2017, ha comunicato di aver autorizzato la Banca d'Italia ad impartire le necessarie istruzioni alla Tesoreria dello Stato di Agrigento per l'apertura della contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 319991 intestata a "COM.NE STR LIQU COMUNE FAVARA" presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento;

PRESO ATTO:

- che il Comune di Favara ha stipulato con atto rep. n. 26119 del 18/07/2013 apposita convenzione di tesoreria con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. agenzia di Favara, con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3, C.F.: 00884060526 con scadenza al 31/12/2016, successivamente prorogata al 30/06/2017 con deliberazione di Giunta Comunale n.156 del 06/12/2016 nelle more del nuovo affidamento del servizio;

- che lo stesso istituto di credito, contattato per lo scopo identificato in oggetto, ha dato assenso per le vie brevi alla sottoscrizione dell'allegato schema di convenzione, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



- che la Commissione straordinaria di liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza, non può essere intestataria di una autonoma partita iva e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica del Comune di Favara C.F. 80004120848;
- che la Commissione straordinaria di liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'ente, è legittimata a sostituirsi agli organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del TUEL, può auto organizzarsi;

VISTI:


- Il DPR 24 Agosto 1993 n.378 avente ad oggetto "*regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati*";
- Il Decreto legislativo del 18 Agosto 2000 n.267 recante il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, con le successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA


- 1) Di istituire ai sensi dell'art. 11 del DPR 24/08/1993 n.378, il servizio di cassa della gestione liquidatoria dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara;
- 2) Di prendere atto che il servizio di tesoreria del Comune di Favara è in atto gestito in regime di proroga dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. agenzia di Favara, con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3, C.F.: 00884060526 a cui viene pertanto affidato altresì il servizio di cassa della gestione liquidatoria dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara, previa stipula della convenzione di cui al successivo punto 3);
- 3) Di approvare l'allegato schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa della gestione liquidatoria dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato n. 1);
- 4) Di autorizzare il Presidente della Commissione straordinaria di liquidazione dott. Paolo ANCONA alla stipula della convenzione in oggetto ed alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari ad essa collegati;
- 5) Di trasmettere la presente deliberazione all'Istituto di credito tesoriere, quale individuato nella citata banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., agenzia di Favara;
- 6) Di dare mandato al Segretario generale dell'ente di procedere alla stipula del relativo contratto in forma pubblica amministrativa secondo le modalità in atto previste dalla legge, secondo lo schema allegato e previa acquisizione della documentazione prevista dalla normativa in materia;
- 7) Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR 378/1993 e sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune e sull'home page del sito istituzionale del Comune a cura dell'ufficio segreteria.




Alle ore 18,40 il Presidente dichiara sciolta la seduta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione


Il Presidente Dott. Paolo Ancona




Il Componente Dott. Giuseppe Gaeta



Il Componente Dott.ssa Alessandra Melania La Spina



Il Segretario Generale Dott. Gabriele Pecoraro



ALLEGATO 1

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
GESTIONE STRAORDINARIA DELLA LIQUIDAZIONE**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, alla presenza del Segretario Generale, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa,

TRA

da una parte:

1. **la Commissione Straordinaria di Liquidazione**, nominata per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'estinzione dei debiti del Comune di Favara, codice fiscale n. 80004120848, partiva IVA n. 03970540963, in seguito indicata, per brevità, con la parola "COMMISSIONE STRAORDINARIA", con sede in Favara (AG), nel Palazzo Municipale, sito in piazza Cavour, giusta Decreto del Presidente della Repubblica 03 febbraio 2017, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura, rappresentata dal suo Presidente, ANCONA dott. Paolo, nato a _____ (____) il _____;

E

e dall'altra parte:

2. **la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** di _____, con sede legale in _____, nella via _____ n. _____, codice fiscale e partita IVA n. _____, in seguito indicata, per brevità, "CASSIERE", rappresentata dal dott. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nella sua qualità di Procuratore Speciale, autorizzato alla firma del presente atto giusta procura speciale Rep. n. _____, Raccolta _____, a rogito del Notaio dott. _____, registrata in _____ il _____, con il n. _____.



PREMESSO

- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2016, dichiarata immediatamente, del Comune di Favara (indicato successivamente, per brevità, "ENTE"), è stato dichiarato il dissesto, ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che, con decreto del Presidente della Repubblica del 03 febbraio 2017, notificato in data 16 febbraio 2017, è stata nominata la Commissione Straordinaria per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti, ai sensi delle disposizioni di Legge vigenti in materia;
- che, con deliberazione della Commissione Straordinaria n. ___ del _____, immediatamente esecutiva, è stato istituito il servizio di cassa della gestione di liquidazione alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed approvato lo schema della presente convenzione;
- che ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del DPR 24/8/1993 n.378 "L'organo straordinario della liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a sé stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del presidente della commissione straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990 ...";
- che con nota prot. gen. n. 7704 del 16/02/2017 è stata richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'apertura del conto speciale di tesoreria unica presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;
- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA – Ufficio XII con nota prot. n. 31364 del 23/02/2017, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 9002 del 24/02/2017, ha comunicato di aver autorizzato la Banca d'Italia ad impartire le necessarie istruzioni alla Tesoreria dello Stato di Agrigento per l'apertura della contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 319991 intestata a "COM.NE STR LIQU COMUNE FAVARA" presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento;

PRESO ATTO:

- che il Comune di Favara ha stipulato con atto rep. n. 26119 del 18/07/2013 apposita convenzione di tesoreria con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. agenzia di Favara, con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3, C.F.: 00884060526 con scadenza al 31/12/2016, successivamente prorogata al 30/06/2017 con deliberazione di Giunta Comunale n.156 del 06/12/2016 nelle more del nuovo affidamento del servizio;
- che la Commissione straordinaria di liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza, non può essere intestataria di una autonoma partita iva e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica del Comune di Favara C.F. 80004120848;
- che la Commissione straordinaria di liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'ente, è legittimata a sostituirsi agli organi istituzionali



nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del TUEL, può auto organizzarsi;

VISTE

- le disposizioni di cui agli artt. 244 e segg. del succitato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al D.P.R. n. 378 del 24 agosto 1993 e della Circolare del Ministero dell'Interno - F.L. 20 settembre 1993, n. 21, pubblicata in G.U.R.I. n. 227 del 27.9.1993;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA)

1. Con la presente convenzione, il servizio di cassa della gestione di liquidazione dei debiti pregressi del Comune di Favara è affidato, a datare dalla sottoscrizione della presente, alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., che lo svolgerà tramite la propria agenzia di Favara;
2. Al Cassiere compete la riscossione delle entrate in conto residui e precedenti ed il pagamento delle spese dell'Ente ordinate dalla Commissione Straordinaria, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2

(COMPETENZA DEL CASSIERE)

1. In relazione alla natura del servizio, il Cassiere resterà estraneo al piano di estinzione dei debiti pregressi dell'Ente, predisposto dalla Commissione Straordinaria, e, per gli stessi motivi, non sarà tenuto alla compilazione e presentazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 13 del citato D.P.R. n. 378/93 ed all'art. 256, co. 11, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., adempimenti questi che saranno curati direttamente dalla Commissione Straordinaria nei termini indicati dalle citate disposizioni di Legge.

Art. 3

(RISCOSSIONE ENTRATE)

1. Le entrate dell'Ente in conto residui 2015 e precedenti saranno rimosse dal Cassiere in base ad ordinativi di riscossione (reversali), a firma del Presidente della Commissione Straordinaria o di coloro che, in caso di assenza o di impedimento, legalmente lo sostituiscono.
2. Le reversali saranno emesse su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati come sopra contro rilascio di regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dalla Commissione Straordinaria.

3. L'imputazione alla contabilità speciale, fruttifera o infruttifera, aperta a nome della Commissione Straordinaria presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avverrà sulla base di quanto indicato sulla reversale, che dovrà specificare se trattasi di voce fruttifera o infruttifera.
4. Il Cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione della Commissione Straordinaria, le somme che i terzi intendano versare, a qualsiasi titolo, in favore della medesima, rilasciandone quietanza contenente, oltre l'indicazione della causale di versamento, anche la clausola espressa "SALVI I DIRITTI DELL'ENTE". Delle somme pervenute direttamente al Cassiere, questi dovrà dare, entro giorni tre, comunicazione alla Commissione Straordinaria, ai fini dell'emissione dell'ordine di riscossione.

Art. 4

(PAGAMENTO DELLE SPESE)

1. Nessuna somma potrà essere pagata dal Cassiere senza il relativo mandato di pagamento, a firma del Presidente della Commissione Straordinaria o di colui che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce legalmente, i mandati saranno emessi con numero d'ordine progressivo e con le seguenti altre indicazioni: esercizio, oggetto della spesa, somma da pagare in lettere ed in cifre, nome e cognome del creditore o dei creditori o di chi per costoro fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza, data di emissione.
2. E' vietato emettere mandati provvisori.
3. Il Cassiere dovrà astenersi dal pagare i mandati che contenessero abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o nel nome del creditore.
4. Resta a cura della Commissione Straordinaria di accertare il diritto di terzi a riscuotere le somme liquidate in favore di nominativi diversi e, pertanto, sui mandati dovranno indicarsi i nominativi ai quali le somme stesse dovranno essere materialmente pagate.

Art. 5


(ESECUZIONE DEI PAGAMENTI)

1. L'esecuzione dei pagamenti avrà luogo, normalmente, allo sportello designato e di cui al primo comma del superiore art. 1. Per i pagamenti fuori piazza, il Cassiere si atterrà alle indicazioni contenute nei mandati; in difetto di esse, provvederà alla restituzione degli stessi alla Commissione Straordinaria.
2. A comprova e scarico dei pagamenti effettuati, il Cassiere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "PAGATO". In alternativa ed ai medesimi effetti, il Cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati.
3. Agli effetti fiscali, il Cassiere si atterrà alle indicazioni apposte sui mandati dalla Commissione Straordinaria. Eventuali commissioni, spese e tasse, inerenti all'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo, sono poste a carico dei beneficiari.

Art. 6

(LIMITI NEI PAGAMENTI)

1. I pagamenti saranno effettuati dal Cassiere nei limiti delle effettive disponibilità di cassa della gestione straordinaria di liquidazione. La Commissione Straordinaria è, pertanto, obbligata ad accertare, prima dell'invio dei titoli di spesa, che l'ammontare dei medesimi non superi dette disponibilità. Conseguentemente, i mandati tratti in eccedenza ai limiti suddetti potranno essere restituiti dal Cassiere che, in nessun caso, sarà tenuto a darvi esecuzione.



Art. 7

(TRASMISSIONE ORDINATIVI E COMUNICAZIONE AI CREDITORI)

1. La trasmissione degli ordinativi della Commissione Straordinaria al Cassiere sarà effettuata esclusivamente a mezzo di elenchi in duplice copia distintamente per gli ordinativi di introito e per quelli di esito. L'originale, sottoscritto dal Presidente della Commissione Straordinaria o da chi lo sostituisce legalmente, sarà trattenuto dal Cassiere; la seconda copia, datata e sottoscritta da quest'ultimo, sarà restituita alla Commissione Straordinaria in segno di ricezione.
2. La partecipazione ai creditori dell'emissione dei mandati sarà effettuata direttamente dalla Commissione Straordinaria dopo la consegna dei mandati stessi al Cassiere.

Art. 8

(CONTABILITA' SPECIALE)

1. Le somme riscosse o pagate in dipendenza del servizio di cassa per conto della Commissione Straordinaria verranno riferite, a cura del Cassiere, nella contabilità speciale all'uopo accesa presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento, nel rispetto delle disposizioni di Legge sulla Tesoreria Unica, previste dalla Legge n. 720/84 e s.m.i. e dal Decreto del Ministro dell'Interno del 22.11.1985.

Art. 9


(SOTTOSCRIZIONE MANDATI E REVERSALI)

1. La Commissione Straordinaria dovrà fornire preventiva comunicazione, trasmettendo le relative firme autografe, delle generalità e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere i mandati e le reversali, degli estratti delle delibere relative, nonché delle variazioni che potranno intervenire per decadenza o nuove nomine, nell'intesa che tutte le operazioni effettuate dal Cassiere, prima che esso abbia ricevuto tali comunicazioni, saranno riconosciute valide.

Art. 10

(DOCUMENTAZIONE DEL CASSIERE)

1. Il Cassiere dovrà tenere costantemente in ordine:
 - a. il bollettario delle riscossioni di cui al superiore art. 3;
 - b. i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione;
 - c. un giornale di cassa, costituito dalle sottocopie della situazione di cassa di cui al successivo art. 11.



Art. 11

(ADEMPIMENTI DEL CASSIERE)

1. Il Cassiere invierà alla Commissione Straordinaria la situazione di cassa in doppio con la sintesi, in essa, delle operazioni eseguite ovvero, in alternativa, rendendola disponibile in tempo reale on-line attraverso il collegamento internet per mezzo di apposite password.
2. Il Cassiere trasmetterà, inoltre, alla fine dell'anno, i mandati di pagamento estinti, muniti delle quietanze o dei documenti surrogatori e gli ordini di riscossione relativi alle operazioni eseguite nel periodo cui la situazione si riferisce.
3. La Commissione Straordinaria darà scarico dei documenti suddetti, restituendo, datato e sottoscritto per ricevuta, il secondo esemplare della situazione di cassa.
4. Le situazioni di cassa mensili rimesse dal Cassiere costituiscono il conto di cassa reso dal medesimo.

Art. 12

(INFORMAZIONI SUI FLUSSI DI CASSA)

1. Il Cassiere è tenuto a fornire informazioni sui flussi di entrata e di spesa, qualora sia disposto in tal senso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare, le uniche segnalazioni a carico del Cassiere sono quelle relative al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE).

Art. 13

(ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO)

1. Il servizio di cassa è prestato in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione, nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Cassiere sono aperti al pubblico.
2. Di comune accordo tra le Parti, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere, anche a mezzo PEC.


Art. 14

(DISPONIBILITA' RESIDUA DI CASSA)

1. La disponibilità di cassa, eventualmente residua dopo il pagamento dei debiti, sarà versata su disposizione del Presidente della Commissione Straordinaria, o di chi lo sostituisce legalmente, alla Tesoreria Comunale entro quindici giorni dalla data di esecutività della deliberazione che approva il rendiconto della gestione della liquidazione, con contestuale comunicazione all'Ente.

Art. 15

(SITUAZIONE FINALE DI CASSA)



1. Il Cassiere trasmetterà alla Commissione Straordinaria, ad ultimazione delle operazioni di liquidazione e su comunicazione dell'avvenuta approvazione della deliberazione concernente il rendiconto della gestione stessa, la situazione contabile riferita al saldo di cassa.
2. La mancanza di rilievi da parte della Commissione Straordinaria, nel termine di giorni trenta dal ricevimento delle situazioni periodiche e dei relativi documenti, equivarrà a tacito benessere in ordine alle risultanze contabili accertate dal Cassiere in base alla documentazione trasmessa.

Art. 16

(COMPENSO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO)

1. Per il presente servizio non graverà alcun compenso in favore della Banca Cassiere, la quale dovrà essere rimborsata dalle spese effettivamente sostenute, mediante mandato che la Commissione Straordinaria emetterà in favore della Banca medesima dietro presentazione di apposita distinta delle seguenti eventuali spese:
 - a. spese per il bollo relative a quietanze di mandati di pagamento ed a ricevute di incasso per Legge a carico della Commissione Straordinaria, tenuto conto che, in via ordinaria, le stesse sono a carico del beneficiario del mandato;
 - b. spese postali e di bollo relative alle comunicazioni, inerenti al servizio, trasmesse dalla Banca alla Commissione Straordinaria;
 - c. spese postali in genere sostenute per le esecuzioni dei pagamenti fuori piazza.

Art. 17

(RESPONSABILITA' DEL CASSIERE)

1. Il Cassiere è responsabile, a norma di Legge, dei fondi di cassa e dei documenti contabili regolarmente affidatigli dalla Commissione Straordinaria.
2. Il Cassiere si rende garante e responsabile della regolarità del funzionamento del servizio assunto.
3. Il Cassiere dovrà, inoltre, tenere in modo regolare il giornale di cassa, le reversali ed i mandati di pagamento. Detta documentazione potrà essere verificata dalla Commissione Straordinaria ogni qualvolta che essa ne riscontri la esigenza.

Art. 18


(ESONERO CAUZIONE)

1. Il Cassiere, in dipendenza del servizio di cui sopra, è esonerato dal prestare cauzione.

Art. 19

(DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE)

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed ha durata corrispondente al periodo della procedura di liquidazione ovvero, ove anteriore, sino alla scadenza dell'attuale contratto di tesoreria comunale ove subentri un diverso tesoriere.
2. Resta inteso che, in caso di stipula di nuova convenzione di tesoreria da parte dell'Ente con altro Istituto, il servizio di cassa prestato alla Commissione Straordinaria potrà essere mantenuto al Cassiere "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.", previa stipulazione di convenzione di rinnovo.



Art. 20

(RINVIO E SPESE CONVENZIONE)

1. Per tutti gli obblighi e formalità che potranno rispettivamente incombere sulle Parti, in dipendenza della presente convenzione ed in essa non specificatamente contemplati, valgono le disposizioni legislative e le norme vigenti in materia.
2. Le spese di contratto ed accessorie, inerenti e conseguenti alla presente convenzione ed alla sua esecuzione, sono a carico ed a cura della Commissione Straordinaria; così come, pure a carico della Commissione Straordinaria, sono posti eventuali oneri fiscali.

Art. 21

(ELEZIONE DOMICILIO)

1. Ad ogni effetto della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, le Parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi, come di seguito rispettivamente indicato:
 - il Cassiere presso l'Agenzia di Favara,
 - la Commissione Straordinaria presso il Comune di Favara, sito in piazza Cavour.
2. Siffatta elezione di domicilio è attributiva di giurisdizione e darà diritto di notificarvi tutti gli atti, anche per lettera raccomandata, inerenti alla esecuzione o risoluzione della presente convenzione.

Per la Monte dei Paschi di Siena S.p.A.


Per la Commissione Straordinaria

di Liquidazione del Comune di

Favara

(Il Procuratore Speciale)

(Il Presidente)



N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal **16 MAR, 2011** all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li

IL MESSO COMUNALE

(.....)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è di immediata esecutività

Favara, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)